

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 69

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in via telematica tramite piattaforma "ZOMM" in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome – Carica	Presente
BORBAY Ronny - Presidente	Si
CHUC Laurent - Vice Sindaco	Si
LUCIANAZ Francesca - Consigliere	Si
BOLLON Jordy - Consigliere	Si
RONZANI Patrick - Consigliere	Si
LOMBARDO Fabio - Consigliere	Si
LUCIANAZ Aurelio - Consigliere	Si
BERNARDI Chiara - Consigliere	Si
DUCLY Renata - Consigliere	Si
LOMBARDO Franco - Consigliere	Si
GARBOLINO Evi - Consigliere	Si
VIELMI Federica - Consigliere	Si
JACQUEMOD Luca - Consigliere	Si
FAITA Lucia - Consigliere	Si
TILLIER Jessica - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBAY Ronny nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 47/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote della IUC per l'anno 2020;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 34 del 05.08.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)";

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 35 del 05.08.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020";

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 36 del 05.08.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MISURE AGEVOLATIVE PER LE CATEGORIE DI UTENZA NON DOMESTICA CHE SONO STATE COSTRETTE A SOSPENDERE L'ATTIVITA', O A ESERCITARLA IN FORMA RIDOTTA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVI-19";

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con deliberazione consigliere 35/2020, l'amministrazione ha provveduto ad applicare, per l'anno 2020, un'aliquota inferiore pari a 7,85 per mille (7,60 per mille relativa alla "EX IMU"+0,25 per mille relativa alla "EX TASI" uguale per tutte le categorie);

RITENUTO di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale nr. 16 del 07.02.2019 avente ad oggetto "Imposta municipale propria – conferma dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta – approvazione dei correttivi individuati dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius";

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene alla TARI, ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 47 del 23.12.2019 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe relative all'imposta unica comunale per l'anno 2020 dando, altresì, atto che tali aliquote e tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2018 sarebbero state considerate valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 36 del 05.08.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe relative alla TARI 2020 provvedendo alla riduzione delle aliquote per le utenze non domestiche a causa del Covid-19;

CONSIDERATO che la riduzione sopraccitata è stata applicata al solo anno 2020 e che, alla data odierna, si ritiene approvare le tariffe TARI in forma piena come da deliberazione consigliere 47/2019;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2021 nell'ambito dei tributi IMU e TARI;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

VISTA la L.R. 6/2014 l'Art. 16 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités*) lettera d);

VISTA la convenzione tra le Unités des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis e Valdigne-Mont Blanc per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, approvata con deliberazione di Giunta n. 72 del 18 dicembre 2017 e sottoscritta in data 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO CHE la Giunta dell'Unité ha determinato, in considerazione del fatto che dal 1/01/2017 ha istituito l'ufficio unico tributi presso la sede dell'Unité des communes valdôtaines Mont Emilius, che tutti i Comuni facenti parte dell'Unité stessa adottino un unico regolamento e di conseguenza un unico piano tariffario;

VISTO il Piano Economico Finanziario – servizio rifiuti anno 2019 approvato dalla Giunta dei Sindaci delle Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Paradis, Valdigne e Grand-Combin;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2021 sulla base dei dati comunicati dall'Unité relativi all'anno 2020, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario;

VISTO l'ultimo piano tariffario, relativo all'anno 2019, predisposto dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius;

CONSIDERATO che, si è in attesa della predisposizione del PEF 2020 da parte del Sub-Ato competente;

RICHIAMATA la modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius in data 29.11.2018;

RICHIAMATA la modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 28.02.2019;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO, infine, che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	30 aprile

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) attualmente in vigore;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2019;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal segretario comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

VISTA la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:15;
 Votanti:15;
 Astenuti:--;
 favorevoli:15;
 Contrari:--;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

IMU

Dettaglio	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019	4,25 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	0,25 per mille
Terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola	Esente
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,85 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Altri fabbricati	7,85 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla L 9 dicembre 1998 n 431	7,85 per mille
Immobili inagibili o in ristrutturazione	7,85 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di confermare le tariffe in vigore nell’anno 2019 in attesa dell’approvazione dei Piani finanziari per gli anni 2020 e 2021;
- di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto o Rata Unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	30 aprile

- di stabilire altresì che l’intero importo dei tributi dovuti potrà essere versato in due rate come indicato nella tabella soprariportata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di pubblicare che il suddetto provvedimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) e all’ Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilis e al Sub-Ato competente in materia di rifiuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to BORBEY Ronny

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29/12/2020 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, li 29/12/2020

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

E S E C U T I V I T A '

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, li 29/12/2020

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , li

Il Segretario Comunale
YOCCOZ Eliana